



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

**ORDINANZA n. 836.16**

Oggetto: disciplina della circolazione urbana.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art. 7, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti RU/1580 del 16.01.2013;

**DISPONE**

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno transitano sulla sotto elencata rete viaria di competenza di questo Ente:

- Strada della Nera;
- Salita dei Cappuccini;
- Via San Giuseppe;
- Strada antica di Andorno;
- Costa di Riva;
- Strada Cantone Bonino;
- Via Marconi;
- Via Ramella Germanin;
- Via Santuario di Oropa (tratto comunale);
- Strada Barazzetto Vandorno;
- Via Ogliaro;
- Via Mentegazzi;
- Strada Favaro di Là;
- Strada ai Gallinit;
- Strada Cantone Masserano Calaria;

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antistruccelevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

POLIZIA MUNICIPALE

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507228 - 230

Fax:  
+39 015 3507409

E-mail:  
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

2. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
3. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
4. I mezzi antistruccelevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
5. I dispositivi antistruccelevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
6. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
7. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
8. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
9. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui alla figura II 87, articolo 122 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
10. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
11. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
12. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.
13. La presente ordinanza diverrà esecutiva con la posa della prescritta segnaletica.
14. Alla Polizia Municipale e agli Organi competenti è demandato il compito di disporre per la necessaria osservanza.

POLIZIA MUNICIPALE

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507228 - 230

Fax:  
+39 015 3507409

E-mail:  
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it

Da Palazzo Pella li 10 novembre 2016



IL DIRIGENTE  
Dr. Massimo MIGLIORINI